

Repertorio n. 12.547

Raccolta n. 9.511

Esente da imposta di bollo  
ex art.82, comma V, D.Lgs. n.117/2017

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, in questo giorno sedici del mese di giugno, alle ore venti.

In Val Brembilla, in un locale a piano terra in piazza del Volontariato, 1, nella sede della Libera Associazione dei Volontari del Sangue, ove si è riunita l'associazione qui costituita e ove, a richiesta delle parti, mi sono recato.

Avanti a me Piergiorgio Nosari, notaio residente in Bergamo ed iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, è presente il signor SALVI MIRO, nato a Bergamo il giorno sette giugno mil-  
lenovecentosettantanove (07.06.1979), residente a Paladina in via Del Colletto n. 5, codice fiscale SLV MRI 79H07 A794A (impiegato, titolare di carta d'identità numero AV 6478772 rilasciata dal Sindaco del Comune di Paladina in data 30 dicembre 2014).

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione

"V.A.B. VOLONTARI AUTOAMBULANZA BREMBILLA"

avente sede a Val Brembilla, in Piazzale del Volontariato n. 1, codice fiscale 94008410162, Partita IVA 02857170167, le cui norme di funzionamento sono state adottate in data 8 giugno 1994 a mezzo di atto costitutivo dell'associazione per scrittura privata autenticata nelle firme, in pari data, dal notaio Giovanni Vacirca, n. 63.285 di Repertorio, registrato a Bergamo il 23 giugno 1994 al n. 2934 serie 2, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria di detta associazione, riunitasi in questa data, ora e luogo, in unica convocazione.

L'assemblea suddetta, al cui svolgimento io notaio personalmente assisto, è stata convocata per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifica dello statuto al fine di adeguarne il disposto alle intercorse innovazioni legislative in tema di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché al fine di ottenere il riconoscimento dell'associazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 18 D.M. Lavoro e politiche sociali 15 settembre 2020 e art. 22 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- varie ed eventuali.

Io notaio, aderendo alla sopra esposta richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 17 dello statuto vigente, e per unanime designazione dei presenti, il signor Salvi Miro suddetto.

Registrato a  
Bergamo  
il 18/06/2022  
al n. 29251  
Serie 1T  
Esatti Euro 245,00

Il Presidente constata e fa constare:

- che l'assemblea è stata convocata con lettera in data 2 giugno 2022, che sarà conservata agli atti dell'associazione, facendo constare il Presidente che tutti gli associati hanno rilasciato, ciascuno per sé, apposita ed espressa dichiarazione in forma scritta di rinuncia al preavviso per la convocazione dell'assemblea;

- che, degli aventi diritto a intervenire in assemblea, sono presenti gli associati di cui al foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e mia, avendomene lo stesso esonerato dalla lettura, per formarne parte integrante e sostanziale;

- che, del Consiglio Direttivo, sono presenti i signori:

\* Salvi Miro, suddetto - Presidente;

\* Gherardi Guido, nato a Bergamo il 5 dicembre 1985 - consigliere;

\* Rinaldi Mario, nato a Brembilla il 9 novembre 1953 - consigliere;

\* Gervasoni Domenico, nato a Bergamo il 30 gennaio 1960 - consigliere;

\* Venuto Carmine, nato a Codroipo il 15 febbraio 1954 - consigliere;

\* Bazzardi Vittorio, nato a Paderno Dugnano il 5 settembre 1964 - consigliere;

- che, attualmente, nessuno ricopre la carica di Sindaco Revisore o di membro del Collegio dei Probiviri;

- che, essendo presenti in sede assembleare, n. 26 (ventisei) associati su n. 46 (quarantasei) totali, il Presidente constata essere stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'articolo 15 dello statuto vigente, il quale prevede che, nel caso di modifiche statutarie, tanto in prima che nelle ulteriori convocazioni, debba essere presente alla riunione la metà più uno degli aventi diritto.

Il Presidente dichiara pertanto regolarmente e validamente costituita l'assemblea.

Terminate le operazioni di verifica della regolare costituzione assembleare, inizia la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno di cui sopra alle ore venti e minuti venti.

Il Presidente inizia la propria trattazione esponendo ai presenti le ragioni di opportunità che stanno alla base della proposta di adeguamento delle norme di funzionamento alle modifiche legislative intercorse in tema di Terzo Settore e contenute, principalmente, nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in vigore dal giorno 3 agosto 2017.

Il Presidente prosegue esponendo le ragioni che rendono opportune altresì altre ed ulteriori modifiche dello statuto vigente, dettate, queste ultime, non solo dalla volontà di ottenere il riconoscimento dell'associazione, a norma del combinato disposto degli artt. 18 e 16 D.M. Lavoro e politiche sociali 15

settembre 2020 n.106/2020 e art. 22 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ma anche dalla volontà di rendere più snello ed efficiente il funzionamento dell'associazione e dei suoi organi.

Tra queste, in particolare, si segnala la possibilità di svolgimento delle assemblee soci e delle riunioni del Consiglio direttivo per audio-video conferenza e l'eliminazione della previsione del Collegio dei Probiviri.

Prosegue, il Presidente, rammentando all'assemblea la necessità di adeguatamente comprovare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 16 D.M. Lavoro e politiche sociali 106/2020 e art. 22, D.lgs. 117/2017, non solo l'esistenza di un patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, pari ad una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), ma anche, più globalmente, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità del patrimonio dell'associazione. A tal proposito, espone all'assemblea le risultanze della relazione peritale effettuata dal dott. Andrea Baschenis, nato a San Giovanni Bianco il 30 aprile 1968, domiciliato in Almé, in via Colleoni n. 2/A, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo al n. 724/A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al n. 78987, debitamente asseverata con giuramento avanti a me notaio, in data 13 giugno 2022, n. 12.529 di mio repertorio, con la quale detto patrimonio è stato dettagliatamente descritto e valutato, e che si allega al presente atto sotto la lettera "B" in originale.

Attesta detta relazione che "lo scrivente perito accerta che esistono disponibilità liquide per euro 61.303,75, pertanto non inferiori al patrimonio minimo richiesto pari ad euro 15.000,00", nonché, posto che l'associazione ha un attivo pari ad euro 276.222,00, somma ampiamente sufficiente a coprire i debiti pari ad euro 24.271,00, che "lo scrivente perito accerta l'esistenza di un patrimonio disponibile per somme non inferiori ad euro 15.000,00".

Il Presidente consegna a me notaio, chiedendo di allegarli al verbale in oggetto, affinché in uno con esso vengano depositati presso il competente Ufficio RUNTS a corredo dell'istanza di iscrizione, i documenti contabili e patrimoniali sulla cui base la suddetta relazione giurata è stata formata, consistenti in: fatture emesse dall'associazione nel primo trimestre 2022, non ancora incassate alla data del 31 marzo 2022; fatture ricevute dall'associazione nel primo trimestre 2022, non ancora pagate entro la data del 31 marzo 2022; saldo estratto conto bancario intestato all'associazione al 31 marzo 2022; saldo cassa dell'associazione al 31 marzo 2022; rendiconto economico-finanziario dell'associazione degli ultimi tre esercizi; elenco cespiti dell'associazione; libretti di circolazione dell'autovettura FIAT DOBLO' targata EJ410JK, telaio ZFA26300009137005; dell'autoambulanza di soccorso Volkswagen

7HC GCFCA320X1 LHAM6500517NVR07MGG0S TOP GROUP KOMBI TOP GROUP TG-0114/11, targata EJ350TR, telaio WV2ZZZZ7HCH001907; dell'autoambulanza di soccorso Volkswagen 7HC/GS GCFCA320X1 LHAM6500517NVR07MJG0S352 KOMBI-GOLDSCHMITT, targata EW508FK, telaio WV2ZZZZ7HZE066095; dell'autoambulanza di soccorso Volkswagen 7HC GCXBB300X1 LHAM6501217NVR27MMG03L64281 KOMBI, targata FF916KS, telaio WV2ZZZZ7HZHH091349; automezzi tutti intestati all'associazione.

A tale richiesta do seguito io notaio allegando i documenti di cui sopra, in plico unico, sotto la lettera "C".

A questo punto il Presidente chiede a me, notaio, di dare lettura, alla riunita assemblea, del testo di statuto, composto da n. 28 articoli, di cui si propone l'adozione.

L'assemblea, preso atto della relazione del Presidente, dopo breve discussione, per alzata di mano e alla unanimità dei presenti, non constando astenuti né dissenzienti,

#### D E L I B E R A

1) di adottare un nuovo testo di statuto, conforme a quello di cui il Presidente propone l'adozione;

2) di conferire i più ampi poteri al Presidente del Consiglio Direttivo, signor SALVI MIRO, per l'esecuzione della delibera adottata, potendo all'occorrenza lo stesso procedere alle modifiche richieste per l'espletamento degli eventuali e successivi adempimenti pubblicitari del caso.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è stata sciolta alle ore nove e minuti trentacinque postmeridiane (21.35).

Per dare atto delle modifiche, come sopra deliberate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D" il testo di statuto aggiornato, previa lettura da me fatta al comparente e sottoscrizione del comparente e mia, per formarne parte integrante e sostanziale.

Infine, allo scopo di far sì che l'associazione possa ottemperare agli adempimenti formali e pubblicitari prescritti, al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e del conseguimento della personalità giuridica, si allega al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, previa illustrazione del presidente ai presenti, sotto la lettera "E", l'attestazione di me notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla Legge e dalle norme regolamentari di settore, in particolare ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 18 del D.M. Lavoro e politiche sociale 15 settembre 2020 n.106/2020 e dell'articolo 22 del D.Lgs. n.117/2017.

Questo atto è stato letto da me notaio alla parte intervenuta, unitamente allo statuto, e dunque con la lettura dell'allegato "D", e all'allegato "E", omessa quella degli allegati "A", "B" e "C", per avermene la parte dispensato, con dichiarazione di averne già presa cognizione.

Il comparente dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore ventuno e minuti quaranta.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e in parte da me manoscritto su tre fogli, di cui occupa le prime nove intere facciate e quanto di questa.

F.to Miro Salvi

Piergiorgio Nosari notaio L.S.



Allegato A' al Num. 12547/9511 di Rep.  
"V.A.B. VOLONTARI AUTOAMBULANZA BREMBILLA"

Piazzale del Volontariato, 1 - 24012 Val Brembilla (BG)  
C.F. 94008410162 - P.I. 02857170167 - Centralino 3337769537  
info@vab-brembilla.it - www.vab-brembilla.it



ALLEGATO - REGISTRO PRESENZE dell'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 16.06.2022

|    | Cognome     | Nome              | Firma                                |
|----|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1  | Alborghetti | Giovanni Battista | <i>Alborghetti Giovanni Battista</i> |
| 2  | Bazzardi    | Vittorio          | <i>Vittorio Bazzardi</i>             |
| 3  | Capelli     | Davide            |                                      |
| 4  | Carminati   | Giovanni (Silvio) | <i>Carminati Giovanni</i>            |
| 5  | Carminati   | Stefania Martina  |                                      |
| 6  | Carminati   | Domenico          |                                      |
| 7  | Carminati   | Sofia             |                                      |
| 8  | Castelletti | Luigina           | <i>Castelletti Luigina</i>           |
| 9  | Dossi       | Carmen            |                                      |
| 10 | Fantini     | Mario             | <i>Fantini Mario</i>                 |
| 11 | Fantini     | Viviana           |                                      |
| 12 | Ferrari     | Chiara            | <i>Ferrari Chiara</i>                |
| 13 | Forcella    | Clara             | <i>Forcella Clara</i>                |
| 14 | Gervasoni   | Domenico Daniele  | <i>Gervasoni Domenico</i>            |
| 15 | Gervasoni   | Bruna             | <i>Gervasoni Brun</i>                |
| 16 | Gherardi    | Guido             | <i>Gherardi Guido</i>                |
| 17 | Lazzaroni   | Bruno Giuseppe    | <i>Lazzaroni Bruno Giuseppe</i>      |
| 18 | Locatelli   | Paolo             | <i>Locatelli Paolo</i>               |
| 19 | Locatelli   | Silvano           | <i>Locatelli Silvano</i>             |
| 20 | Locatelli   | Maria (Antonella) |                                      |
| 21 | Locatelli   | Daniele           |                                      |
| 22 | Locatelli   | Giordano          |                                      |
| 23 | Locatelli   | Leonardo          | <i>Leonardo Locatelli</i>            |
| 24 | Manzoni     | Barbara           |                                      |



*Piegato e conservato*

*Luigina*



# "V.A.B. VOLONTARI AUTOAMBLANZA BREMBILLA"

Piazzale del Volontariato, 1 - 24012 Val Brembilla (BG)  
C.F. 94008410162 - P.I. 02857170167 - Centralino 3337769537  
info@vab-brembilla.it - www.vab-brembilla.it



|    |               |           |  |
|----|---------------|-----------|--|
| 25 | Milesi        | Jacopo    |  |
| 26 | Moioli        | Giorgio   |  |
| 27 | Musitelli     | Mirko     |  |
| 28 | Offredi       | Romeo     |  |
| 29 | Pesenti       | Francesco |  |
| 30 | Pesenti       | Alberto   |  |
| 31 | Pesenti       | Maddalena |  |
| 32 | Pesenti Bolò  | Lorenzo   |  |
| 33 | Quarti        | Romina    |  |
| 34 | Rinaldi       | Diego     |  |
| 35 | Rinaldi       | Luigi     |  |
| 36 | Rinaldi       | Serena    |  |
| 37 | Rinaldi       | Mario     |  |
| 38 | Rota          | Pierluigi |  |
| 39 | Rota          | Ruben     |  |
| 40 | Salvi         | Miro      |  |
| 41 | Salvi         | Massimo   |  |
| 42 | Salvi         | Pamela    |  |
| 43 | Tecse Estrada | Josefa    |  |
| 44 | Tevenini      | Chiara    |  |
| 45 | Tevenini      | Sara      |  |
| 46 | Venuto        | Carmine   |  |

Miro Salvi

Piergiorgio Nosari



Allegato "D" al n. 12.547/9.511 di Repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"VOLONTARI AUTOAMBULANZA BREMBILLA  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

ovvero DELL'ASSOCIAZIONE

"V.A.B. O.D.V."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA' - ATTIVITA'

Art. 1 Denominazione

È costituita l'associazione denominata

"VOLONTARI AUTOAMBULANZA BREMBILLA  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO",

ovvero, in breve,

"V.A.B. O.D.V.".

L'associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, successive modifiche ed integrazioni, del codice civile e sue norme di attuazione e delle altre norme vigenti in materia.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'istituto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "VOLONTARI AUTOAMBULANZA BREMBILLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" ovvero, in breve, "V.A.B. O.D.V.".

L'Associazione dovrà da tale momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'iscrizione di cui sopra, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Val Brembilla, in Piazza del Volontariato n. 1.

L'assemblea dei soci, con propria deliberazione assunta con le maggioranze infra previste per le modifiche statutarie, potrà trasferirne la sede sull'intero territorio nazionale o all'estero.

Il consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire o sopprimere unità operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci assunta ai sensi e per gli effetti del presente Statuto e nelle ipotesi ivi previste.

Art. 4 Principi ispiratori

L'Associazione, in ossequio al disposto del decreto legislati-

vo 3 luglio 2017 n. 117, successive modifiche ed integrazioni, del codice civile, delle sue norme di attuazione e delle altre norme vigenti in materia, si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico e aconfessionale, un momento di aggregazione dei cittadini che intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività i cui contenuti e la cui struttura sono ispirati ai principi del solidarismo, della trasparenza e della democrazia, al fine di consentire l'effettiva e più ampia partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

L'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra gli associati e i diritti inviolabili della persona e intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a queste ultime e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali;
- d) obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nonché il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale che le sono proprie;
- e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento, previo parere positivo della competente autorità, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente;
- f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, successive modifiche ed integrazioni, e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- g) uniformità del rapporto associativo, adozione di modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione, e previsione del diritto di voto per l'approvazione e

le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi elettivi dell'associazione;

h) democraticità interna della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.

Essa intende perseguire le proprie finalità e svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le attività di cui infra avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

#### Art. 5 Finalità

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

a - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d - contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

e - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi associati;

f - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

g - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h - collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

#### Art. 6 Attività istituzionali

L'associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra, svolge le attività di interesse generale di cui di seguito, tutte riconducibili nell'alveo degli interventi e prestazioni sanitarie ovvero della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) ed i) del d.lgs. 117/2017:

a) il primo soccorso e il trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità mediante autoambulanza;

b) l'organizzazione e la promozione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

c) l'organizzazione e la gestione di attività di formazione e addestramento tecnico-sanitario dei volontari con corsi di

istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, anche in collaborazione con i progetti della Federazione Volontari del soccorso, dell'A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e di analoghi enti collettori del volontariato;

d) la promozione e l'organizzazione di eventi, feste, sagre, convegni, seminari e analoghe occasioni di incontro collettivo, finalizzate all'informazione e all'educazione sanitaria dei cittadini, con possibilità di contestualmente organizzare, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, raccolte di fondi o mercatini solidali al fine di sostenere la propria attività ovvero al fine di devolverne il ricavato a sostegno della ricerca scientifica o per scopi più genericamente solidali ed umanitari;

e) la promozione della conoscenza delle proprie finalità ed attività anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

f) l'organizzazione di attività di formazione nelle materie di propria competenza, anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, stabilite dal Consiglio Direttivo, a condizione che le prime siano secondarie e strumentali rispetto alle seconde e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza viene adottata una divisa, secondo il modello indicato dal Consiglio Direttivo, rispondente alla normativa vigente.

#### PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

##### Art. 7 patrimonio - Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari destinati ad incremento del patrimonio e accettati dal Consiglio Direttivo.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali, ove stabilite;
- b) eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- c) contributi di privati ovvero di enti e istituzioni pubbliche in genere, italiani, europei o internazionali;
- d) eredità, donazioni e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio;
- e) rimborsi derivanti da prestazione di servizi in convenzione

secondo la normativa vigente;

f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

g) entrate derivanti da raccolte di fondi effettuate occasionalmente ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore;

i) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, nei limiti stabiliti dalla legge e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Per le attività di interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 d.lgs. 117/2017, successive modifiche ed integrazioni.

Per la realizzazione del suo scopo e finalità, l'associazione potrà affittare, ed acquisire a qualsiasi titolo, immobili da adibire a sede sociale o altri beni, mobili ed immobili, necessari per lo svolgimento delle sue attività.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 8 Esercizio finanziario - Bilancio sociale

L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto e pubblicizzato, a cura del Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni di cui all'articolo

13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, successive modifiche ed integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ovvero, ove ne ricorrano i requisiti, nella forma del rendiconto per cassa.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, connesse ed accessorie a queste ultime, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, l'associazione deve predisporre e pubblicizzare il bilancio sociale di cui al medesimo articolo.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; successivamente all'approvazione deve restare esposto presso la sede dell'associazione ovvero in ogni caso e in ogni momento disponibile per la consultazione da parte degli aderenti all'associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e strumentali.

Ne è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, successive modifiche ed integrazioni.

#### LIBRI

##### Art. 9 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il Registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a) e b) e d) del precedente comma sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese. La richiesta di esame dovrà essere fatta al consiglio direttivo

mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di e-mail pec all'indirizzo dell'associazione; il consiglio direttivo predisporrà la documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### ADERENTI

##### Art. 10 Aderenti all'associazione

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo deve essere effettivo e pertanto è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la sua trasmissibilità ad alcun titolo.

L'associazione garantisce uguale trattamento e pari opportunità nei confronti di chiunque, indipendentemente da provenienza etnica e culturale, estrazione sociale, genere, età, appartenenza religiosa e credo politico, nonché la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli aderenti all'associazione si suddividono in due categorie:

a) aderenti effettivi;

b) aderenti sostenitori.

Gli aderenti effettivi sono coloro che prestano attivamente servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'associazione. Costituiscono il corpo funzionale dell'associazione stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

Gli aderenti sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Associazione senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno eventualmente stabilite per tale categoria. I sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo pur potendo essere eletti a comporre il Consiglio Direttivo nel numero massimo di 2 (due).

In ragione della potenziale intrinseca pericolosità delle attività svolte dall'associazione, non possono in nessun caso venire ammessi a far parte dell'associazione ragazzi e ragazze aventi meno di 14 anni.

Gli associati minorenni godono di tutti i diritti connessi allo status di associato (fra questi il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di voto, il diritto di partecipare alle attività poste in essere dall'associazione), con la sola esclusione del diritto di elettorato passivo alle cariche so-

ciali.

L'esercizio del diritto di voto ad essi spettante è attribuito, in loro vece, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

#### Art. 11 Procedura di ammissione

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi, il domicilio per i rapporti con l'associazione, la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. La domanda di ammissione deve essere corredata da una autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali, ancorché non passate in giudicato, e l'assenza di dipendenza da alcool e dall'uso di sostanze stupefacenti; va corredata altresì, per gli aderenti effettivi, da certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della funzione di volontario.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento e comunicare gli esiti della sua deliberazione all'interessato. La deliberazione viene annotata nel libro degli associati.

Nessun motivo legato a distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, credo politico o fede religiosa può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione.

All'atto di ammissione gli aderenti sono tenuti a versare la quota associativa annuale eventualmente stabilita dal consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro il termine di ulteriori sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli aderenti la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima sua successiva convocazione.

#### Art. 12 Diritti e doveri degli associati

Gli aderenti hanno parità di diritti e di doveri.

Gli aderenti all'associazione hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee e votare le deliberazioni poste in discussione, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli aderenti;
- conoscere i programmi con cui l'associazione intende perseguire le proprie finalità statutarie ed essere informati sulle sue attività;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione, di qualunque genere esse siano;
- consultare i verbali dell'assemblea, del Consiglio direttivo e di ogni altro organo dell'assemblea e farne copia a proprie spese, nelle modalità di cui meglio infra;

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, purché, nel caso di aderenti persone fisiche, siano maggiori di età e, in ogni caso, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e farne copia, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese. La richiesta di esame dei libri sociali deve essere fatta al consiglio direttivo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di e-mail pec all'indirizzo dell'associazione; il consiglio direttivo deve predisporre la documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;

- versare la quota associativa eventualmente stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e gli eventuali ulteriori contributi deliberati dall'assemblea a norma del presente statuto;

- concorrere all'attuazione degli scopi statutari dell'associazione, in conformità dei programmi annuali deliberati dall'assemblea dei soci;

- osservare un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

L'esercizio dei diritti degli associati e l'accesso all'attività dell'associazione sono subordinati all'effettivo e puntuale versamento della quota associativa, ove prevista, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e dal presente Statuto.

Ove sia previsto il versamento della quota associativa annuale e purché non si tratti dell'anno di adesione, in cui questa è versata nei termini di cui al precedente articolo 11, la quota annuale di adesione deve essere versata entro la data del 31 marzo di ogni anno.

L'inosservanza degli obblighi di versamento della eventuale quota associativa annuale e degli ulteriori eventuali contributi dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere l'aderente inadempiente.

Il recesso comunicato dopo l'assunzione della deliberazione assembleare che approva il bilancio preventivo e la relativa quota associativa annuale o gli eventuali contributi straordinari non esonera dal pagamento della quota stessa e dei contributi deliberati.

La qualità di aderente non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'aderente.

Art. 13 Volontario e attività di volontariato

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Gli associati volontari non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, le prestazioni da questi svolte nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito e agli stessi possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata purché dette spese siano rispondenti a specifici parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea degli associati con propria delibera, oppure si tratti di spese previamente ed espressamente autorizzate dal Consiglio direttivo con propria deliberazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 14 Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

#### Art. 15 Cessazione della qualità di aderente

La qualità di aderente all'associazione si perde per decesso, dimissioni o per esclusione motivata da morosità ovvero persistente violazione degli obblighi statutari ovvero da attività contraria agli scopi statutari della associazione ovvero da manifesto disinteresse verso le attività associative manife-

stato a mezzo di astensione da ogni partecipazione alla vita e alle attività dell'associazione per un arco di tempo minimo di un anno consecutivo.

L'aderente che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo in forma scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero raccomandata a mani datata e sottoscritta, per presa visione, dal Presidente del Consiglio Direttivo; il recesso acquista efficacia nel momento in cui il Consiglio Direttivo ne ha conoscenza per tale intendendosi il momento della notifica del deposito della raccomandata presso l'ufficio postale di competenza per la sede ovvero il momento in cui, della comunicazione a mani, abbia preso atto il Presidente del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dell'aderente dall'associazione è deliberata con provvedimento motivato dall'assemblea degli associati assunto secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'aderente dichiarato escluso a mezzo lettera raccomanda con ricevuta di ritorno, ovvero con raccomandata a mani, datata e sottoscritta per presa visione dallo stesso, ed è inappellabile.

#### Art. 16 Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, quando obbligatorio o quando nominato;
- e) il revisore legale dei conti, quando obbligatorio o quando nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.

Eccezion fatta per la carica di cui sub e), tutte le cariche sono volontarie e gratuite e tutti i soci concorrono alle cariche elettive, salvo quanto sopra in tema di associati minorenni.

Si stabiliscono altresì i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci.

#### Art. 17 Assemblea - Convocazione

L'Assemblea degli aderenti è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti gli aderenti che, alla data di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli aderenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno;

La convocazione può avvenire anche qualora ne facciano richiesta motivata almeno due componenti del Consiglio Direttivo o

un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro una settimana dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Nelle assemblee degli aderenti deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato individualmente a ciascun aderente avente diritto ad intervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione, non potendo questa fissarsi il medesimo giorno della prima.

La convocazione può essere fatta tramite raccomandata con avviso di ritorno o e-mail pec o e-mail non certificata o analoghi mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli aderenti.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo e-mail o e-mail pec indicati nel Libro degli aderenti.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli aderenti, risultanti dal relativo Libro, aventi diritto al voto alla data di svolgimento dell'assemblea e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche in più luoghi collegati in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il segretario.

#### Art. 18 - Assemblea - Competenze

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) nomina e revoca dei componenti gli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando necessari o quando comunque nominati, i membri dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approvazione del bilancio;
- d) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'esclusione degli associati;
- f) l'approvazione del programma annuale di attività e della relazione di fine anno circa il suo svolgimento;
- g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) l'approvazione, le modificazioni e la soppressione dell'eventuale regolamento interno dell'associazione;
- c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- d) lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione presa a maggioranza dei votanti è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 19 Assemblea - Svolgimento

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli aderenti in regola col versamento della quota annua di associazione, ove prevista, e degli eventuali ulteriori contributi.

Gli aderenti possono farsi rappresentare da altri membri dell'associazione, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Se la rappresentanza è conferita ad una associazione od altro ente collettivo, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione.

Ogni associato non può comunque farsi portatore di più di tre deleghe, ove l'associazione conti un numero di associati inferiore a cinquecento, e non più di cinque deleghe, ove l'associazione conti un numero di associati superiore a cinquecento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza dal Vicepresidente. In mancanza anche di quest'ultimo, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzatore e se lo ritiene il caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### Art. 20 Consiglio Direttivo - Composizione

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri, maggiori di età, eletti, per la durata di 2 (due) anni, dall'assemblea degli aderenti.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e la maggioranza degli stessi deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono curarne la pubblicità ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti in materia.

In caso di revoca, dimissioni, decesso o decadenza di uno o più consiglieri, il consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua o alla loro sostituzione con i primi dei non eletti, in ordine di voti ottenuti.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea degli aderenti, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo ovvero procedere alla nomina di nuovi consiglieri in loro sostituzione.

Nel caso in cui la revoca, le dimissioni, il decesso o la decadenza di uno o più consiglieri faccia venir meno il numero minimo di tre membri, l'intero Consiglio Direttivo deve considerarsi cessato. In questo caso è convocata senza indugio l'assemblea degli associati per la nomina di un nuovo organo amministrativo, a cura del consigliere superstite ovvero, in caso di sua inerzia o impedimento, dell'organo di controllo, se nominato, o di ciascun socio.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Ai membri del Consiglio e agli associati che partecipino ad eventuali lavori di gruppo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti massimi e alle condizioni di cui al precedente articolo 13 del presente statuto.

#### Art. 21 Consiglio Direttivo - Riunioni

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota associativa nonché tutte le volte

che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. In quest'ultima ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La riunione può svolgersi anche in più luoghi collegati in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 22 Consiglio Direttivo - Competenze

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) ad inizio esercizio, preparare il programma delle attività dell'associazione, incluse le ulteriori e diverse attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 6, e la relazione circa lo svolgimento delle stesse ad esercizio concluso, da presentare all'assemblea degli aderenti;
- b) seguire lo svolgimento dell'attività e mantenere i contatti con gli aderenti e con le persone e gli enti esterni;
- c) promuovere tutte le iniziative utili a sviluppare la vita dell'associazione;
- d) prendere in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all'assemblea degli aderenti;
- e) decidere in ordine agli argomenti di particolare urgenza e

in ordine a rimborsi, spese ed emolumenti per prestazioni straordinarie;

f) deliberare le condizioni per adire le vie legali e resistere ad eventuali ingiunzioni;

g) distribuire al proprio interno incarichi particolari e chiamare a collaborare esperti di singole discipline;

h) deliberare sull'ammissione degli aspiranti aderenti;

i) stabilire l'ammontare delle eventuali quote associative;

l) stabilire l'ammontare degli eventuali contributi straordinari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

m) decidere in ordine all'assunzione di personale dipendente o al ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nella misura esclusivamente e strettamente necessaria al regolare funzionamento dell'associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificarne o specializzarne l'attività svolta, stabilirne le retribuzioni, l'organizzazione e le mansioni, fatto in ogni caso salvo il limite di legge secondo il quale il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari;

n) redigere il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;

o) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

p) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

r) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente.

Il Consiglio può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'associazione o in ambiti specifici della sua attività, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### Art. 23 Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Associazione e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo egli ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### Art. 24 Organo di Controllo

L'assemblea degli aderenti può nominare un organo di controllo, anche monocratico, che vigili sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 30

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, successive modifiche ed integrazioni.

Esso può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, ove questa si renda obbligatoria ai sensi di legge, salvo soltanto, in tale ultimo caso, che l'assemblea non preferisca nominare ai sensi di legge un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ove l'organo di controllo eserciti la revisione legale dei conti, esso sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida stabilite dal medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferisce annualmente all'assemblea.

Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti l'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

La nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma secondo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 25 Revisore legale dei conti

Ove nominati, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale esercitano i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferiscono annualmente all'assemblea.

#### SCIoglimento

##### Art. 26 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea degli aderenti, con la maggioranza dei tre quarti degli stessi, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

L'Assemblea degli associati delibera altresì sulla destinazione del patrimonio residuo il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1,

del D.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del medesimo D.lgs. 117/2017.

#### Art. 27 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da assolversi, secondo le presenti norme di funzionamento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si ritengono validamente assolte anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### Art. 28 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative di cui al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, successive modifiche ed integrazioni, e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed alle relative disposizioni di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia.

Letto, per approvazione si sottoscrive.

F.to Miro Salvi

Piergiorgio Nosari notaio L.S.